IL R.COMMISSARIO

PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI IN NAPOLI



=======

Visti gli atti della verifica del Comune di Castelpagano(Bene= vento),formati dall'istruttore-perito ing.Marcello Buontempo,e debi=

RITENUTO

ohe il detto istruttore-perito in base alla sentenza della Com= missione Feudale 5.5.18IO e dell'ordinanza Zurlo 19.11.1811, del ver= bale di distacco con piante del consigliere del Lupo 24.7.1812 e 30.8.1 1813, approvati dall'Intendente con ordinanza 18.12.1814, accertò la consistenza dell'unico demanio di pertinenza del Comune di Castelpaga= no, di natura ex feudale denominato S. Angelo Radiginoso dell'estensione di ett.552.75.03,dei quali occupati 175.11.10,ett.374.88.IO liberi ed ett.2.75.83 di legittimo possesso, perchè tali riconosciuti col suddet= to verbale del consigliere del Lupo-

ohe della suindicata superficie occupata con sentenza 8=22 aprile 1936 vennero dichiarati di possesso legittimo ett.4.97.20,mentre fu= rono rigettate le restanti opposizioni.

che con ordinanza Commissariale 6.3.1937 sanzionata con R.I.D. 29 aprile successivo, vennero concessi in legittimazione ett.0.93.38 delle terre occupate-

che con ordinanza 25.2.1937 vennerø dichiarato il Comune immesso in possesso in diritto, in forza della sentenza e dell'ordinanza, ri= spettivamente in data 8=22 agosto 1936,e 10 settembre detto anno,per

che con sentenza del 2I marzo=11 aprile 1938 della Corte di Ap= pello di Roma, sull'appello proposto dalle ditte opponenti, in riforma della sentenza Commissariale si dispose perizia-

Felle more della nomina di altro perito in surroga di quello della Corte di Appello, perchè dimissionario, gli opponenti appellanti conciliarono la vertenza col Comune, chixdendo la legittimazione delle terre rispettivamente occupate, per la complessiva estensione di ett.

139.2.46 per l'annuo complessivo canone di lire 2014.68,loro concessa con ordinanza 14 marzo 1942, sanzionata Sovranamente con R.D. D. del

che il demanio libero in ett.4.04 £ .16 compresi in esso i residuali ett.29.63.06 reintegrati con gli atti, è risultato per ett. 374.88.10 boschivo e pascolivo mentre i restanti ett.29.53.06 pur essendo di natura seminativa non si prestano ad essere ripartiti perchè costituiti da piccoli appezzamenti frastagliati.—

Pertanto la superficie di ett.374.88.IO può assegnarsi senz'al= tro senza la compilazione del piano di massima, alla categoria A) del= l'art.ll della Legge, giusta autorizzazione Ministeriale data con no= ta 19.5.1937 n.7653.L'altra superficie di ett.29.55.06 va proposta invece per l'alienazione per non essere utilizzabile nelle forme di legge.—

che sugli ett.374.88.IC boschivi e pascolivi gravano gli usi essenziali di pascolo e di legnatico da esercitarsi dai naturali del luogo con le forme stabilite da apposito regolamento ai sensi'dello art.43 del Regolamento approvato con R.D.26.2.1928 n.332-

che essendosi data piena esecuzione al decreto dichiarativo 26.3.1928 possono dichiararsi chiuse le operazioni e disporsi l'ar=chiaviazione degli atti-

P. T. M.

Visti gli art.ll e 14 della Legge 16.6.1927 n.1766 e art.29. 42 e 43 del $^{\rm K}$ egolamento approvato con R.D.25.2.1928 n.332-

DECRETA

Sono assegnati alla categoria A) dell'art.ll della Legge i seguenti appezzamenti del demanio ex feudale S.Angelo Radiginoso, per ett.374.88.IO riportati in catasto come appresso, sui quali gravano gli usi civici di pascolo e legnatico:
fol.l part.l e 2,fol.3 part.l.2.5.5I.69.I20.I24.I25- fol.7 part.l.
Z.I5.I6.I7.I08.II7.I75.3DI.- fol.8 part.l87 e 228- fol.14 part.l
7.8.92.Bl3-fob.20 part.l43.I68.2I6.223.249- fol.25 part.252- fol.
28 part.6.7.I0.57.245.255.256.334.405 e 5I9- fol.30 part.l40-

Sono proposti per l'alienazione i seguenti appezzamenti per la complessiva estensione di ett.29.53.06, perchè non utilizzabili nel= le forme di legge, salvo al Comune di provocare la prescritta auto= rizzazione secondo le norme stabilite dall'art.39 del Regolamento 26.2.1928 n.332-

folio 8 part.126.I3I.254.227.228.264.259.128.253.256.263.265.174.
175.268.I88.I89.200.327.255.3I9.273.248.249.252.180
a 182,164,165,168,179,16I a 163,142-

folio 14 part.9.IO.22.IO8.13.14.33.35.36.99.323.324.327 a 329,72, a 74,115,44.2.27.39.5I.6(.4.89.

folio 20 part. 196,197,130,132,150,160,161,164,190,165 a 167,129, 219,181,177,224,182,128,125,185,157,188,246,233, 234,212,213,220 a).127-

folio 28 part.277.276.279.257.264.36.4I0.407.239.3I7.26I.408.260.
263.409.329.330.27I.269.378.400.a 423,272.282.288.
406,236-

folio 30 part.147.

Dichiara l'inesistenza di ulteriori pperazioni a compiersi nel tenimento del Comune di Castelpagamno ed ordina archiviarsi gli atti.

Il presente Decreto sarà pubblicato nell'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, con facoltà di opposizione su foglio bol= lato da lire otto, secondo le forme dell'art.16 del Regolamento appro= vato con R.D.26.2.1928 n.332, nei trenta giorni della pubblicazione, del Podestà o di chiunque abbia interesse.

-Napoli 16 marzo 1942.XX.

IL R.COMMISSARIO

./

Comune	di	CASTFILF AGA NO
D.,		BEE EV ENTO

SI CERTIFICA

che <u>il ĉecreto</u> del R. Commissario per la liquidazione degli
Usi Civici di Napoli emessa in data 16.3.1942 XX relativa mente all'asse=
gnaziona a cetegoria delle terre del Comune e di chiusura delle operazioni
è stata affissa all' Albo Pretorio del Comune per <u>trenta</u> giorni consecutivi e
cioè dal 14 Marto 1942 x al 13 aprile 1942 x e che contro di ess o
state prodotte opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale

CASTELPAGANO

24 APR 1012 Ama XX

Visto IL PODESTÀ

youly-lingin)

La legislazione statale

CV

civico dei Comuni e delle Associazioni agrarie, in guisa da ritenersi inutile un accertamento tecnico, il Commissario (1) potrà essere provvedimento previsto dall'art. 14 della legge senza che sia compilato autorizzato dal Ministero dell'economia nazionale ad emettere il il piano di massima.

(1) Ora la Regione, che è titolare dell'intero procedimento.

38. I piani di massima approvati dai Commissari regionali anteriormente all'effettivo funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia sono validi ad ogni effetto di legge.

Il Commissario regionale, dopo avere accertata la consistenza delle terre possedute dai Comuni e dalle Associazioni, ed avere approvati i piani di massima e di utilizzazione, potrà anche proporre al Ministro l'alienazione di quei fondi che per le loro esigue estensioni non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge.

Per ottenere l'autorizzazione ad alienare terre comuni o demani comunali e le altre provenienti dall'affrancazione degli usi civici, i Comuni e le Associazioni agrarie dovranno farne domanda con motivata deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa (1). Il Ministero dell'economia nazionale provvederà sentito il parere del Commissario regionale (2)

(¹) L'approvazione è, ora, di competenza del Comitato regionale di controllo; la competenza a concederla è della regione.

(2) Il Cons. di Stato con parere 1277/79 del 11 febbraio 1981, ha ritenuto tale parere non il più richiesto.

sar parte delle terre comuni o dei demani comunali tutte quelle terre zionale, saranno soggette all'applicazione della legge e rientreranno a per le quali è stato emesso decreto di alienabilità anteriormente al 22 maggio 1924 e che si trovano tuttora in possesso dei Comuni alla data di pubblicazione del presente regolamento, intendendosi revocato il Salva diversa disposizione del Ministro per l'economia narelativo decreto di autorizzazione.

41. Potranno i Comuni e le Associazioni agrarie richiedere, ed il Ministro dell'economia (1) consentire, che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale sperimentali, vivai e simili. In tal caso il decreto di autorizzazione tica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare a beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione di campi conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'anqueste terre l'antica destinazione, il Ministro per l'economia nazionale potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime.

(1) Il procedimento è, ora, regionale.

CAPO II. - REGOLAMENTO DEGLI USI CIVICI (1)

(1) V. nota (*) alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, § 1.

Dopo che sarà stato approvato il piano di massima per la destinazione delle terre o si sarà provveduto ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, il Commissario regionale (1) emanerà un decreto nel quale indicherà gli usi civici accertati sulle terre assegnate alla categoria a), di cui all'art. 11 della legge.

Il decreto sarà comunicato al Comune od all'Associazione agraria a cui appartengono le terrre, e indi affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

Nel termine suddetto potranno essere presentate opposizioni al Commissario dal Comune, dall'Associazione e dai cittadini interessati nella forma stabilita dall'art. 16 del presente regolamento.

Il Commissario, se non sieno state proposte opposizioni o dopo che queste sieno state risolute a norma di legge, comunicherà il decreto al Prefetto ed all'autorità forestale della Provincia.

(1) Ora la regione.

forestale 30 dicembre 1923, n. 3267 (1), e dal relativo regolamento (R.D. 16 maggio 1926, n.1126) (2), e li sottoporrano all'approvazione regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dalla legge (13) I Comuni e le Associazioni agrarie, dopo ricevuta comunicazione del decreto, provvederanno alla compilazione dei regolamenti di uso civico, in armonia con i piani economici dei boschi e dei dei Consigli provinciali dell'economia (3).

(1) Riportato al § 58.
(2) Riportato al § 59.
(3) Ora le Camere di Commercio.

infruttuosamente il quale sarà provveduto alla loro compilazione a In caso di inadempienza il Prefetto assegnerà un perentorio agrarie per la compilazione dei sopraddetti regolamenti, decorso termine ai Podestà dei Comuni ed ai rappresentanti delle Associazioni mezzo di apposito commissario.

sciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilità che i pascoli e 45. I limiti dell'esercizio dell'uso civico ai sensi dell'art. 521 (1) saranno determinati nel regolamento tenendo conto degli usi riconoboschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento.

(1) L'art. 1021 G.C. vigente.

Quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, il Comune o l'Associazione agraria DRD: MAN 2A LEGITI MAZIONE

ORD: MAN 2A LEGITI MAZIONE

ORD: Mª Add 6/03/1937

VOL. 46 Mª Prep. 62

14 mors 1842 Ed Vol 134 p: pg, 28.

ARTO COHHISSIATED - ATTIVITÀ GIVAISTI RIVALLE.

1-56 6870 GRIECO

MALFI